SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1899)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELOTTO, MERIGGI, ALBERTI, SELLITTI, SIGNORELLI, MITTERDORFER, CARTIA, PALUMBO e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1986

Prerogative del personale sanitario medico con funzioni di diagnosi e cura delle unità sanitarie locali, collocato in aspettativa per elezione a carica pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, stabiliva, in riferimento all'aspettativa per carica pubblica, che: « per il personale sanitario medico si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa per elezioni a cariche pubbliche dei professori universitari ».

Tali norme, poi, per i professori universitari erano contenute nell'articolo 88 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), il quale stabiliva:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati e senatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domnda degli interessati ».

Ma il suddetto quadro normativo è venuto via via modificandosi per abrogazione implicita delle citate norme risultanti in contrasto con le nuove disposizioni emanate dal Parlamento.

In particolare l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, è venuto meno con la soppressione degli enti ospedalieri stessi ed il loro trasferimento alle unità sanitarie locali per effetto della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che disciplina *ex novo* lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

L'articolo 47, infatti, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, stabilisce:

« Il dipendente può essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, ... per l'assolvimento di funzioni pubbliche... ».

In tal modo anche per il personale sanitario medico trova oggi applicazione il citato articolo 88 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361, che stabilisce il collocamento in aspettativa d'ufficio per il medico delle unità sanitarie locali eletto a cariche pubbliche.

Invero anche per i professori universitari la facoltà di richiedere l'aspettativa a domanda è venuta a cadere per effetto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

Per effetto di tali norme il professore universitario è posto anch'egli in aspettativa d'ufficio per elezione alle più importanti cariche pubbliche ivi tassativamente indicate.

Tale norma, peraltro, sottoposta a giudizio della Corte costituzionale con sentenza del 6 maggio 1985, n. 158 (pubblicata sulla *Gazetta Ufficiale* 5 giugno 1985, n. 131-*bis*), risulta costituzionalmente legittima.

Fra le altre motivazioni la Corte così testualmente si esprime:

« La disciplina apprestata dal legislatore è certamente ragionevole.

Tanto più che al docente posto in aspettativa è consentito svolgere l'attività di ricerca, anche applicativa, ed il lavoro seminariale, nonchè di tenere cicli di conferenze. In tal modo, da un verso si è tenuto conto del valore sociale della docenza universitaria e del servizio che il docente può rendere in assemblee elettive e, dall'altro, del servizio che egli può continuare a svolgere nell'università garantendo, così, all'università l'apporto dell'esperienza civile e politica che il docente compie nel campo politico-amministrativo.

In altri termini, è attuato un collegamento tra attività reciprocamente utili dal punto di vista obiettivo e sociale e, per il profilo soggettivo, è realizzato un equo contemperamento tra le esigenze, da riconoscersi al docente come a tutti i cittadini, di partecipare alla vita politica con la garanzia dell'accesso a cariche pubbliche e le esigenze del mantenimento dei contatti del docente con la vita universitaria alla quale non rimane estraniato ed assente del tutto, svolgendo un'attività di docenza, sia pur limitata ».

Effettivamente l'articolo 13 sopracitato stabilisce: « I professori collocati in aspettativa conservano il titolo di partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso, sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

Solo per i professori universitari, pertanto, « si è tenuto conto, da un verso, del valore sociale della docenza universitaria e del servizio che il docente può rendere in assemblee elettive e, dall'altro, del servizio che egli può continuare a svolgere nell'università », come ben si esprime la Corte costituzionale nella sopracitata sentenza.

Per il personale sanitario medico con funzioni di diagnosi e cura delle unità sanitarie locali la norma oggi vigente, invece, impone ad operatori in possesso di professionalità altamente specialistiche (talvolta di sofisticatissima manualità) o di allontanarsi

per lungo tempo dall'esercizio professionale (impoverendosi essi stessi dell'alta qualificazione raggiunta così come il servizio che rendono alla collettività) ovvero di rinunciare alla carica elettiva.

È venuta quindi meno una parità di trattamento che le precedenti norme sancivano come riconoscimento di una medesima funzione sociale svolta dagli interessati, a detrimento di una categoria che ha un'importanza fondamentale per l'erogazione dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese quali i medici con funzioni di diagnosi e cura delle unità sanitarie locali.

Il presente disegno di legge si propone quindi di stabilire la parità di trattamento fra le categorie di professionisti in questione proprio per conseguire pienamente le finalità chiaramente indicate dalla Corte costituzionale nella più volte citata sentenza 6 maggio 1985, n. 158, consistente nell'attuazione di un collegamento tra attività reciprocamente utili, dal punto di vista obiettivo e sociale e per il profilo soggettivo, nonchè nella realizzazione di « un equo contemperamento tra le esigenze da riconoscersi al docente (ovvero al medico con funzioni di diagnosi e cura) come a tutti i cittadini, di partecipare alla vita politica con la garanzia dell'accesso alle cariche pubbliche, e le esigenze del mantenimento dei contatti del docente con la vita universitaria (ovvero, ed a maggior ragione, del medico con la vita ospedaliera) alla quale non rimane estraniato ed assente del tutto svolgendo un'attività di docenza (ovvero di assistenza sanitaria), sia pure limitata ».

Per individuare l'attività che il medico con funzioni di diagnosi e cura delle unità sanitarie locali può continuare a svolgere vantaggiosamente, pur in aspettativa per elezione a carica pubblica, bisogna fare riferimento all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che stabilisce le attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali al personale medico.

Dalla lettura della suddetta norma si ricava che le attività che si potrebbero conciliare con l'esercizio della carica pubblica e che, in giorni ed in orari determinati, potrebbero opportunamente continuare ad essere rese sono le seguenti:

prestazioni di consulenza medico-chirurgica a richiesta del nuovo responsabile dell'unità operativa o del responsabile di altri reparti. Questa soluzione consentirebbe alla collettività di continuare ad avvalersi di prestazioni professionali spesso altamente qualificate, che viceversa andrebbero disperse, ed all'interessato di esercitare un'attività che per sua natura richiede costanza nell'espletamento a pena di dequalificazione;

attività di studio, di didattica e di ricerca anche applicativa, se pure in modo parziale, nello stesso ambito e con gli stessi limiti dei professori universitari;

attività libero-professionale intramuraria, cioè nell'ambito dei servizi e dei presidi dell'unità sanitaria locale; una attività prevista e disciplinata dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348. Il vantaggio per la collettività di questo è evidente anche dal punto di vista economico, in quanto devono essere osservate le tariffe stabilite dalla unità sanitaria locale.

Infine, perdurando nei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali l'attività del Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, « Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera », non si vede perchè debba essere escluso dalla partecipazione a detto Consiglio (che rappresenta purtroppo l'unico organismo di partecipazione del personale) il medico con funzioni di diagnosi e cura.

Non si ravvisano, infine, motivi per escludere il suddetto personale dalla partecipazione, per designazione o per estrazione a sorte, alle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali.

La presente proposta di legge in un unico articolo raccoglie tutte le suddette esigenze e le cristallizza nella norma di legge che si sottopone all'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale sanitario medico con funzioni di diagnosi e cura delle unità sanitarie locali posto in aspettativa per elezione a carica pubblica ai sensi delle vigenti leggi ha facoltà di richiedere a domanda di potere continuare a svolgere nella unità sanitaria locale di appartenenza:

a) prestazioni di consulenza medico-chirurgica a richiesta del nuovo responsabile dell'unità operativa o del responsabile di altri reparti;

b) attività libero-professionale di cui all'articolo 66 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

c) lezioni, conferenze, attività seminariali e di ricerca anche applicativa, nel quadro dell'attività didattica e di ricerca programmata dall'unità sanitaria locale di appartenenza.

2. Il suddetto personale, inoltre, conserva il titolo a partecipare al Consiglio dei sanitari o al Consiglio sanitario centrale di cui all'articolo 13 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e può far parte, per designazione o estrazione a sorte, delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali.